

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5606 del 01/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via DEI FABBRI n. 20, richiesta dalla ditta AZIENDA AGRICOLA DEL DR. GASPARINI CARLO ALBERTO per l'attività di allevamento suini da ingrasso, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5790 del 30/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno uno OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via DEI FABBRI n. 20, richiesta dalla ditta AZIENDA AGRICOLA DEL DR. GASPARINI CARLO ALBERTO per l'attività di allevamento suini da ingrasso, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Riferimento SUAP n. 594/2022

Pratica Sinadoc n. 35220/2022

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 07/04/2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la LR 30/07/2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'articolo 16 della LR 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la DGR del 21/12/2015 n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la DGR del 31/10/2016 n. 1795 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Mirandola in data 16/10/2022 (protocollo SUAP n. 34221) e acquisita da Arpae SAC con protocollo n. 170849 del 18/10/2022 dalla ditta Azienda Agricola del Dr. Gasparini Carlo Alberto (P.IVA. 00345860365), con sede legale in via Canaletto 7 a San Prospero (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento suini da ingrasso svolta presso l'insediamento ubicato in via dei Fabbri n. 20 Comune di Mirandola sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; (rilascio)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (rilascio)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

AUA - pagina 1 di 5

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433601 | **PEC aoomo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.Arpae.it | P.IVA 04290860370

interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'articolo 272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";

- DGR 4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL del 30/01/2024 n. 152 che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs 152/2006, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- LR 3/1999, che:
 - all'articolo 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'articolo 21 della LR 13/2015;
 - all'articolo 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- DGR 1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- LR 4/2007, che all'articolo 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs 152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- LR 4/2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - Capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- DM 25/02/2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (RR 2/2024 e smi);
- DAL 152/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia- Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la Legge 574/1996, l'articolo 112 del D.Lgs 152/2006 e la DGR del 09/10/2006 n. 1395.

Impatto acustico:

- Legge 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare l'articolo 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", comma 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30/07/2010, n. 122.", Capo III, articolo 4;
- LR 15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- DGR 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR del 09/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 07/08/1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 210922 del 23/12/2022, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae 19844 del 02/02/2023, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 38251 del 03/03/2023, Arpae ha richiesto agli enti interessati l'espressione dei pareri e contributi istruttori necessari per il rilascio dell'AUA;
- con nota protocollo n. 45334 del 10/03/2025, con rettifica protocollo n° 57652 del 25/03/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori degli enti interessati ancora mancanti, necessari ai fini del rilascio dell'AUA: Arpae, Comune di Mirandola e Consorzio della Bonifica Burana;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 65191 del 13/04/2023, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 85912 del 09/05/2025;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ai sensi della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero non vengono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge 241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, Legge 241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, Legge 241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA DEL DR. GASPARINI CARLO ALBERTO (P.IVA 00345860365) nella persona del suo rappresentante pro tempore, per l'insediamento ubicato in Comune di MIRANDOLA via DEI FABBRI n. 20, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'articolo 3, comma 1, DPR 59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune di Mirandola
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'articolo 124 del D.Lgs 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";
 - Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (Legge 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto;
 - **per quanto riguarda gli scarichi idrici**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata;
 - **per quanto riguarda la gestione degli effluenti zootecnici e del digestato**, dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
6. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR 59/2013;
7. di DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. di DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Autorizzazione, di cui all'articolo 124 del D.Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MIRANDOLA**

PARTE DESCRITTIVA

L'AZIENDA AGRICOLA DEL DR. GASPARINI CARLO ALBERTO, presso lo stabilimento sito in via FABBRI n. 20 a MIRANDOLA (MO), svolge l'attività di allevamento di suini da ingrasso dai 30 kg ai 160 kg con un ciclo aperto.

Relativamente agli scarichi idrici, con l'istanza di AUA è chiesta l'autorizzazione allo scarico delle acque domestiche in corpo idrico superficiale.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI il contributo istruttorio acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi domestici in acque superficiali:

- contributo istruttorio espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 85912 del 09/05/2025;

In particolare, il Presidio Territoriale Arpae di Carpi ha espresso il parere favorevole condizionato di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

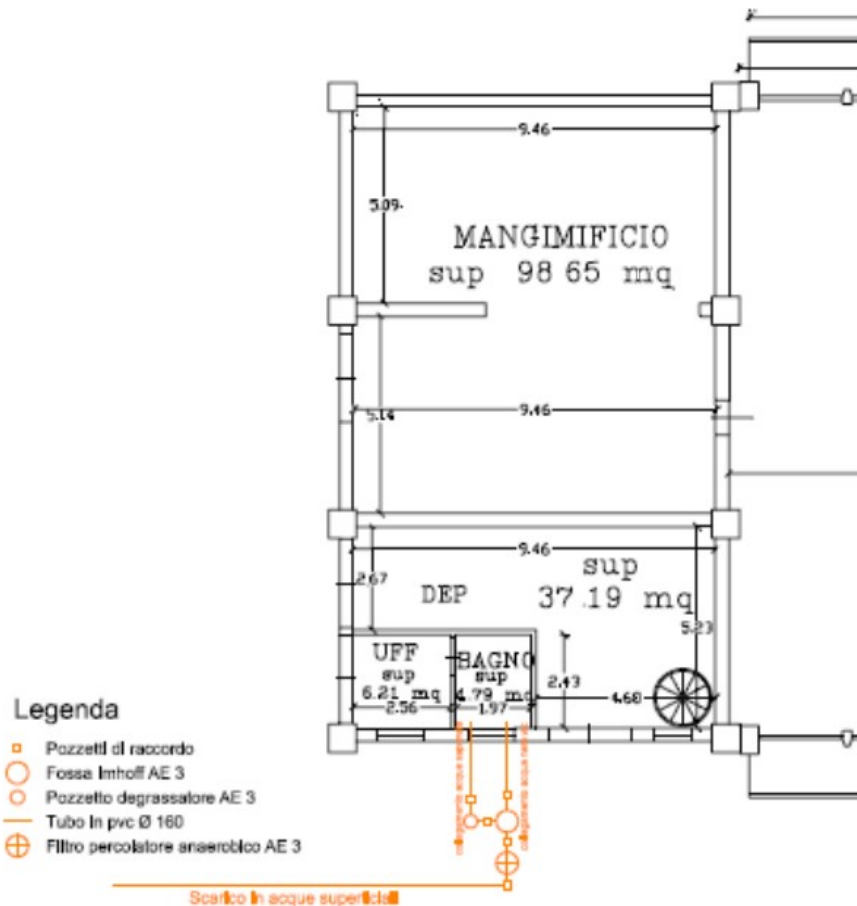
In riscontro alla richiesta di parere tecnico richiesto da Arpae SAC Modena con protocollo n 45334 del 10/03/2025 in merito alla pratica per il rilascio dell'AUA all'installazione in oggetto si rileva quanto segue:

- A. l'installazione attualmente non ricade all'interno di un agglomerato, non è quindi servita dalla rete fognaria pubblica;*
- B. lo scarico prodotto è di acque reflue domestiche in quanto originato dal servizio igienico presente presso l'installazione a disposizione del personale dipendente. Le acque meteoriche dei pluviali sono disperse sul terreno;*
- C. il recapito dello scarico delle acque reflue domestiche avverrà in un fosso di campo che lo convoglierà nel corpo idrico superficiale denominato Fosso Capretto; il primo punto di scarico ricade sulla particella 18 al foglio 95 del Comune di Mirandola;*
- D. nella tabella che segue sono forniti gli elementi tecnici salienti del sistema di trattamento proposto per le acque reflue domestiche.*

Schema del sistema di trattamento dei reflui domestici			
Linea di scarico			1
Abitanti equivalenti AE			3
Locali di origine dello scarico			Bagno ufficio
Impianti presenti sulla linea di scarico			
1	Degrassatore	volume (litri)	153
2	Vasca Imhoff	volume totale (litri)	850
5	Filtro batterico anaerobico	altezza filtro (metri)	1,50
		superficie (metri quadri)	1,33
		AE	3
	Pozzetto d'ispezione		Presente

Il sistema di trattamento risulta conforme a quanto previsto nelle D.G.R. 1053/2003 e correttamente dimensionato. La planimetria e i dati tecnici del sistema di trattamento in progetto sono quelle definite con la documentazione ricevuta da Arpae protocollo n. 19844 del 02/02/2023;

E. la planimetria del sistema di trattamento proposto è la seguente;



F. Il responsabile dello scarico è il Sig. Gasparini Carlo Alberto in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola del Dr. Gasparini Carlo Alberto.

Per quanto accertato si esprime al Comune di Mirandola un parere tecnico favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui all'articolo 124 del Decreto Legislativo 152/2006 [con prescrizioni].

CONSIDERATO che il Comune di Mirandola, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DOMESTICO IN ACQUE SUPERFICIALI, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico dell'**AZIENDA AGRICOLA DEL DR. GASPARINI CARLO ALBERTO**, presso lo stabilimento sito in **via FABBRI n.20 a MIRANDOLA (MO)** è **autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Tutte le opere funzionali alla raccolta, trattamento e allontanamento delle acque reflue originate dal fabbricato in oggetto devono essere conformi agli elaborati tecnici-progettuali acquisiti da Arpae con protocollo n. 19844 del 02/02/2023.

2. Qualora in corso d'opera, per motivi tecnici, venissero apportate modifiche al reticolo fognario e/o al sistema di trattamento in progetto, le stesse devono essere conformi alle Tabelle A e B della DGR 1053/2003; inoltre alla conclusione delle opere deve essere prodotta al Comune di Mirandola, in allegato alla "comunicazione di fine lavori", idonea documentazione, aggiornata secondo le modifiche apportate (es elaborato planimetrico e/o disegno costruttivo dell'impianto di trattamento).
3. Deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento installati, anche secondo le indicazioni tecniche fornite per la loro manutenzione dal costruttore/installatore.
4. Almeno ogni anno (o più frequentemente, se necessario) deve essere eseguito lo spurgo dei sistemi di trattamento il loro lavaggio o controlavaggio.
5. Il titolare dello scarico deve conservare la documentazione comprovante l'avvenuta manutenzione di cui al punto 4 rilasciata dalla ditta esecutrice (bolla, fattura, dichiarazione ecc.). Tutta la documentazione suddetta deve essere esibita agli Organi di Controllo in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta.
6. I fanghi, le melme e i grassi e comunque tutti i residui provenienti dal trattamento delle acque reflue per i quali è vietato lo scarico in corpo idrico superficiale e lo spandimento su suolo, devono essere smaltiti come rifiuti presso impianti autorizzati.
7. Devono essere effettuate periodiche operazioni di manutenzione dei corpi idrici recettori diretti e indiretti (fossi, canali di scolo, ecc.), provvedendo alla loro pulizia con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della loro normale funzionalità idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque.
8. In caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, intese come aumento del carico organico espresso in A.E. (abitanti equivalenti potenziali) rispetto alla situazione pre-intervento, e/o in caso di modifiche al sistema di trattamento deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.
9. In caso di modifica della titolarità dello scarico deve essere inviata specifica comunicazione al Comune di Mirandola, indicando i dati anagrafici del titolare dello scarico subentrante che, a sua volta deve presentare domanda di volturazione dell'autorizzazione.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del D.Lgs 152/2006, salvo che il fatto costituisca reato, può essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 133, comma 3 del D.Lgs 152/2006 (da 1.500 euro a 15.000 euro). Ai sensi dell'articolo 135, comma 4 del D.Lgs 152/2006, alla sanzione suddetta non si applica il pagamento in misura ridotta.

Pratica Sinadoc 35220/2025

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **AZIENDA AGRICOLA DEL DR. GASPARINI CARLO ALBERTO**, presso lo stabilimento sito in **via FABBRI n. 20 a MIRANDOLA (MO)**, svolge l'attività di allevamento di suini da ingrasso dai 30 kg ai 160 kg con un ciclo aperto;

relativamente alla Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione degli effluenti prodotti nel sito di allevamento, nella configurazione risultante dall'istanza di AUA;

ISTRUTTORIA

VISTA la Relazione agronomica del ottobre 2022 inserita nell'istanza di AUA e riferita alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

VISTA anche la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 40567 di modifica n. 26, protocollo n. PG/2025/136150 del 29/07/2025 contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere gli effluenti palabili e non palabili prodotti;

la dotazione di terreni per lo spandimento è adeguata al quantitativo di azoto presente negli effluenti prodotti;

la ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna;

la ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

la comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento;

ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR);

per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **AZIENDA AGRICOLA DEL DR. GASPARINI CARLO ALBERTO**, presso lo stabilimento sito in **via FABBRI n. 20 a MIRANDOLA (MO)**, svolge l'attività di allevamento di suini da ingrasso.

Con la presente domanda di AUA il Gestore dichiara di non apportare modifiche strutturali all'allevamento e di adottare un parametro di benessere animale, al fine di definire i posti massimi, maggiore di 1 mq/capo; in particolare, con il parametro scelto, pari a 1,15 mq per posto suino, i posti massimi definiti sono pari a 1.983, di poco al di sotto del valore soglia per rientrare nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg).

L'azienda svolge attività di ingrasso dei suini dai 30 kg ai 160 kg con un ciclo aperto.

Lo stabilimento è costituito da n. 3 ricoveri aventi tutti la medesima stabulazione, ovvero pavimento totalmente fessurato e senza corsie esterne; in merito alle corsie esterne, oltre ad avere una larghezza inferiore a 1,5 m, condizione necessaria per essere considerate come superfici utili ai fini dell'allevamento, il Gestore dichiara di aver chiuso il loro accesso ai suini allevati dai ricoveri, situazione constatata durante il sopralluogo del 28/03/2023. Nei ricoveri la ditta ha dichiarato assenti BAT strutturali mentre risulta applicare la BAT gestionale delle diete per fasi e a basso tenore proteico.

Nei bacini di stoccaggio in terra posseduti nel sito produttivo, di num. 4, risultano applicate la combinazione di BAT gestionali e strutturali quali la minimizzazione dei rimescolamenti del liquame e, solo nel primo lagone, copertura con crostone naturale.

Dalle strutture di ricovero e di stoccaggio proviene una parte delle emissioni diffuse in atmosfera di ammoniaca, metano e protossido di azoto.

La ditta svolge poi l'attività di distribuzione in campo del liquame annualmente prodotto originando prevalentemente emissioni diffuse di ammoniaca.

Le BAT prese a riferimento sono quelle contenute nella Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/302 adottate in data 15 febbraio 2017 dalla Commissione Europea.

EMISSIONI DIFFUSE

Nella tabella si forniscono i dati tecnici della stima delle emissioni diffuse di ammoniaca dalla fase di ricovero con riferimento ai posti di allevamento basati sui criteri definiti e assunti dal Gestore e si definiscono i livelli emissivi a posto per anno per la categoria di suini allevati.

Tabella 1 - Emissioni da ricovero

Ricov ero	Dettaglio settore	Posti massimi	Azoto escreto con diete	Massima emissione di azoto da ricovero		Tecnica BAT applicata	Riduzione emissione di azoto da ricovero con la BAT	Emissione da ricovero finale		AEL		
							calco- lato	Range min/max	deroga 1			
n.		n.	N Kg/anno	% sull'e- screto	Kg/ anno		% N Kg/anno	% N Kg/anno		Kg NH3 posto anno		
1	Grasso da salumificio (da 31 a 160 kg). In box multiplo senza corsia di defecazione esterna. Pavimento totalmente fessurato.	595	7.363	18%	1.325	30 a0	0%	1.325	2,71	0,1	2,6	3,6
2	Grasso da salumificio (da 31 a 160 kg). In box multiplo senza corsia di defecazione esterna. Pavimento totalmente fessurato.	646	7.994	18%	1.439	30 a0	0%	1.439	2,71	0,1	2,6	3,6
2	Grasso da salumificio (da 31 a 160 kg). In box multiplo senza corsia di defecazione esterna. Pavimento totalmente fessurato.	48	594	18%	107	30 a0	0%	107	2,71	0,1	2,6	3,6
3	Grasso da salumificio (da 31 a 160 kg). In box multiplo senza corsia di defecazione esterna. Pavimento totalmente fessurato.	646	7.994	18%	1.439	30 a0	0%	1.439	2,71	0,1	2,6	3,6
3	Grasso da salumificio (da 31 a 160 kg). In box multiplo senza corsia di defecazione esterna. Pavimento totalmente fessurato.	48	594	18%	107	30 a0	0%	107	2,71	0,1	2,6	3,6
Totale		1.983	24.538		4,417		0	4,417				

Descrizione tecniche BAT applicate

Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale, sistema di trattamento aria, riduzione del pH del liquame, raffreddamento del liquame.

L'emissione diffusa annuale di ammoniaca dalla fase di ricovero degli animali, calcolata sui posti massimi definiti dal Gestore, è pari a 4.417 kg/anno. I livelli emissivi di ammoniaca a posto per anno per la categoria di suini allevata risultano conformi a quelli definiti dalle BAT conclusion, ovvero rientrano nei range definiti di BAT Ael grazie all'attuazione simultanea di due tecniche BAT: nello specifico il confronto è stato fatto con i livelli emissivi a posto per anno stabiliti alla BAT 30 combinata con l'applicazione di specifiche tecniche nutrizionali previste alla BAT 3 che consentono la diminuzione dell'azoto escreto e di conseguenza delle emissioni ammoniacali, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali.

La diminuzione dell'azoto escreto è in funzione della diminuzione della proteina grezza presente nei mangimi somministrati ai suini e nelle diverse fasi alimentari del ciclo di allevamento.

Per ottenere e mantenere i valori emissivi di ammoniaca in fase di ricovero, è quindi necessario che i valori di proteina grezza dei mangimi somministrati alle diverse categorie di suini rispettino i valori sotto indicati.

Proteina grezza media ponderata a ciclo di allevamento (%) sul tal quale)
14,32%

I valori di azoto escreto a posto animale anno, con i valori di proteina grezza definiti, risultano compresi negli intervalli dei livelli prestazionali attesi con l'applicazione delle tecniche nutrizionali previste alla BAT 3.

Emissione diffusa di ammoniaca dall'attività di trattamento degli effluenti zootecnici

Presso lo stabilimento è presente un impianto per il trattamento degli effluenti, un separatore per le frazioni solide e liquide del liquame prodotto che il Gestore ha dichiarato in disuso, quindi gli effluenti prodotti sono inviati direttamente dai ricoveri alle strutture di stoccaggio con le periodicità di svuotamento o allontanamento previsto dal sistema di stabulazione adottato (fine ciclo).

Emissione diffusa di ammoniaca dall'attività di stoccaggio degli effluenti zootecnici

Nella tabella sono illustrati i sistemi di stoccaggio degli effluenti zootecnici presenti presso l'allevamento con le BAT applicate e la stima delle emissioni di ammoniaca associate detratta della riduzione applicata.

Tabella 2 - Strutture di stoccaggio per materiali non palabili e situazione BAT								Emissione di N da stoccaggio posti massimi	
Descrizione	Rif.	Volume	Data ultima verifica	Stato BAT				massima	con riduzione
	n.	mc						N Kg/anno	N Kg/anno
Lagoni	1	2.897	dicembre 2019	17 a	Minimizzare il rimescolamento del liquame	17 b	Copertura con crostone naturale	374	224
	2	2.666	dicembre 2019	17 a	Minimizzare il rimescolamento del liquame	17 b	Bacino scoperto (non è BAT)	344	344
	3	10.592	dicembre 2019	17 a	Minimizzare il rimescolamento del liquame	17 b	Bacino scoperto (non è BAT)	1.368	1.368
	4	2.544	dicembre 2019	17 a	Minimizzare il rimescolamento del liquame	17 b	Bacino scoperto (non è BAT)	328	328
Totale		18.699						2.415	2.265
Emissione di N da stoccaggi con BAT minima (40%)								1.449	
Compensazione da richiedere in fase di distribuzione								966	
Percentuale di emissione da stoccaggio								11,26%	

La BAT 17 prevede che, per ridurre le emissioni di ammoniaca in atmosfera provenienti da una vasca in terra di liquame (lagone), occorra applicare una combinazione di tecniche.

La ditta ha dichiarato di aver applicato la tecnica indicata alla *lettera a* per tutti i lagoni mentre risulta applicata una delle tecniche della *lettera b*, che prevedono la copertura dei lagoni, per un solo lagone (copertura con crostone naturale).

La mancata adozione di una tecnica di copertura dovrà trovare adeguata compensazione in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca nella successiva fase di distribuzione.

La riduzione minima all'emissione di ammoniaca in atmosfera nella fase di stoccaggio, con l'applicazione di un sistema di copertura totale, è pari al 40% equivalente a 966 Kg/anno, valore che deve trovare opportuna compensazione nella fase di distribuzione.

Di seguito, si riporta l'esito conforme relativo alla capacità di stoccaggio, in cui sono stati conteggiati sia il volume di liquame prodotto nella fase di ricovero per i fabbricati presenti nel sito aziendale sia il volume di acque meteoriche che ricadono sulle corsie esterne e sulla corsia di carico dei maiali sugli opportuni mezzi di trasporto.

Le misure di quest'ultime sono state fornite in seguito al sopralluogo del 28/03/2023. Nella medesima data, è stato appurato un battente degli effluenti all'interno dei lagoni L1, L2 e L3 prossimo al franco di sicurezza.

Pertanto, si ritiene necessario che il Gestore, prima del prossimo divieto di spandimento invernale, provveda ad allontanare i sedimenti sul fondo che si formano durante lo stoccaggio.

Verifica capacità di stoccaggio minima per materiali non palabili		
Dati	Unità di misura	Valori sui posti massimi
Volumi di materiali non palabili allo stoccaggio	mc/anno	6.840
Franco di sicurezza	%	15
Giorni di stoccaggio necessari	gg	120
Capacità minima necessaria	mc	2.586
Capacità di stoccaggio verificata	mc	18.699
Verifica capacità di stoccaggio		Conforme

Emissione diffusa di ammoniaca dall'attività di distribuzione degli effluenti zootecnici

Nella tabella seguente, sono state confrontate le tecniche di distribuzione definite dal Gestore con la compensazione richiesta in tale fase al fine di azzerare le emissioni ammoniacali prodotte nella fase precedente. La compensazione richiesta è pari al 46,3% a fronte del 33% proposto dalla Ditta.

In allegato è stato predisposto il modello del Registro delle fertilizzazioni che permette di monitorare la percentuale raggiunta dopo ogni distribuzione, in modo tale da compensare quanto richiesto annualmente.

Tabella 3 - Emissioni dalla fase di distribuzione					
Materiali non palabili					
Azoto netto al campo nel materiale		Kg/anno	17.586		
Emissione massima di azoto in fase di distribuzione		% N anno	28%		
		Kg N anno	5.000		
Descrizione tecnica impiegata per la distribuzione	Riduzione emissione	Effluenti distribuiti	Emissione		
			Max	Riduzione	Finale
	%	%	Kg N anno	Kg N anno	Kg N anno
REF: a tutto campo senza interramento	0%	30%	1.500	0	1.500
21.b. - a bande (a raso in strisce)	35%	35%	1.750	613	1.138
21.c. - iniezione superficiale (solchi aperti)	70%	20%	1.000	700	300
incorporazione entro 12 ore	45%	15%	750	338	413
Totali		100%	5.000	1.650	3.350
Conversione in ammoniaca dell'azoto emesso			6.079	2.006	4.073
Riduzione percentuale dell'emissione				33,0%	
Calcolo della riduzione percentuale minima necessaria a compensare le emissioni di azoto in fase di stoccaggio					
Dati				Kg N anno	
Riduzione minima ritenuta necessaria in fase di distribuzione			27%	1.350	
Quota di azoto emessa in stoccaggio per mancata applicazione BAT di copertura da compensare in fase di distribuzione				966	
Emissione di azoto da contenere in fase di distribuzione				2.316	
Riduzione percentuale dell'emissione minima necessaria				46,3%	

Riepilogo emissione diffusa in atmosfera di ammoniaca, metano e protossido di azoto

Lo scenario di seguito proposto è basato sull'applicazione delle tecniche BAT associate alla fase di distribuzione dichiarate dal Gestore, le quali sono risultate insufficienti a raggiungere il 46,3% di riduzione richiesta dell'emissione ammoniacale associata al sito produttivo.

Tabella 4

Emissioni diffuse in atmosfera	Dettaglio	Attuale	Limite emissivo oltre il quale occorre effettuare la dichiarazione annuale E-PRTR	
		Kg/anno	t/a	stato
Ammoniaca	Fase di ricovero	5.370	10	si
	Fase di trattamento	0		
	Fase di stoccaggio	2.754		
	Fase di distribuzione	4.073		
	Totale	12.197		
Metano	Totale	24.625	100	no
Protossido di azoto	Totale	609	10	no

EMISSIONI CONVOGLIATE

Presso l'allevamento non sono presenti emissioni convogliate.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 02/02/2023,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 65191 del 13/04/2023, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. La ditta è tenuta a rispettare le condizioni dichiarate nella tabella 1, 2 e 3;
2. quanto indicato nelle tabelle 1 e 2 dovrà trovare sempre corrispondenza a quanto dichiarato nella Comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici in vigore;
3. il Gestore è tenuto ad aggiornare la Comunicazione in uso con i parametri contenuti nell'autorizzazione, ovvero compilare ed allegare alla Comunicazione in uso i Quadri forniti;
4. i mangimi somministrati alla categoria di suini allevati devono rispettare i valori di proteina grezza inseriti nella tabella sopra riportata, come media ponderata per ciclo di allevamento (non superiore a 14,32%);
5. alle strutture di stoccaggio dei liquami devono essere applicate le BAT definite nella Tabella 2;
6. relativamente ai laghi L1, L2 e L3, il Gestore, prima del prossimo divieto di spandimento invernale, è tenuto a rimuovere i sedimenti contenuti sul fondo che si formano nel corso degli anni, al fine di ripristinare la reale volumetria di stoccaggio, con dimostrazione fotografica da inviare entro i successivi 10 giorni;
7. nelle operazioni di distribuzione degli effluenti zootecnici sul suolo agricolo, si deve raggiungere una riduzione annuale dell'emissione diffusa di ammoniaca pari al 46,3%. La ditta, rispetto alle tecniche indicate nella tabella 3, potrà usare anche altre tecniche ammesse dalla normativa in vigore fermo restando l'obbligo di raggiungere la riduzione emissiva annuale stabilita. L'eventuale utilizzo della tecnica di distribuzione che prevede l'uso del getto irrigatore in pressione deve essere ridotto al minimo e comunque legato solo a particolari condizioni agrometeorologiche. La rendicontazione delle tecniche di distribuzione utilizzate per ciascuna operazione di spandimento dei liquami dovrà essere fornita sul registro delle

fertilizzazioni azotate necessario ai sensi della normativa regionale per l'utilizzazione degli effluenti zootecnici in vigore. Il registro dovrà contenere anche la nota specifica delle condizioni agrometeorologiche che hanno portato ad usare la tecnica del getto irrigatore e la valutazione annuale del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'emissione diffusa di ammoniaca. In allegato alla presente autorizzazione è fornito un modello di registro;

8. il Gestore è tenuto annualmente a monitorare la quantità delle emissioni prodotte dal sito aziendale proporzionate alla consistenza effettiva media e ove necessario provvedere ad effettuare la dichiarazione annuale E-PRTR;
9. la ditta è tenuta al rispetto dei requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 968 del 16/07/2012 in termini di:
 - formazione del personale;
 - manutenzione delle strutture e degli impianti;
 - localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di particolato;
 - stoccaggio e produzione di mangime e materie prime per l'alimentazione;
 - riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione;
 - riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio;
 - registrazione e monitoraggio.

Allegati:

- Quadro 5
- Quadro 8
- Registro delle fertilizzazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.